Rapporto

numero	data	Dipartimento
6078 R	7 ottobre 2008	SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 27 maggio 2008 concernente la nuova Legge sugli assegni familiari

1. INTRODUZIONE

Il 24 marzo 2006 le Camere federali hanno approvato la Legge federale sugli assegni familiari (in seguito: LAFam).

Contro la Legge è stato presentato il referendum.

In data 26 novembre 2006 il popolo e i cantoni svizzeri hanno respinto a larga maggioranza il referendum e hanno accolto la LAFam (favorevoli: 66%, contrari: 32%).
La LAFam entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2009.

Nel Cantone Ticino - dove la Legge federale ha trovato il consenso del 75,8% dei voti, pari a oltre i tre quarti dei votanti - la maggioranza del Gran Consiglio, accogliendo le mozioni presentate l'11 dicembre 2006 da Monica Duca Widmer per il Gruppo PPD e da Saverio Lurati per il Gruppo PS, ha ritenuto di anticipare l'entrata in vigore di un anno della LAFam, segnatamente a partire dal 1° gennaio 2008, per quanto attiene ai nuovi importi degli assegni di base (CHF 200.00 mensili per figlio) e dell'assegno per figli in formazione (CHF 250.00 mensili).

La LAFam è una Legge quadro che armonizza gli attuali 26 regimi cantonali e stabilisce le condizioni minime applicabili su tutto il territorio svizzero.

Ai sensi dell'art. 26 LAFam, i Cantoni adeguano i loro ordinamenti sugli assegni familiari in vista dell'entrata in vigore della nuova Legge ed emanano le disposizioni d'esecuzione di cui all'art. 17.

Con il messaggio n. 6078 del 27 maggio 2008 il Consiglio di Stato, riferendosi alle disposizioni della LAFam e della relativa ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (in seguito OAFami), sottopone al Parlamento il disegno della nuova Legge cantonale sugli assegni di famiglia, mediante il quale propone di adeguare, rispettivamente sostituire l'attuale Legge sugli assegni di famiglia (in seguito: LAF).

Nella prima parte la nuova Legge definisce il campo di applicazione (Titolo I) e inserisce le disposizioni di esecuzione e complemento della LAFam (Titolo II), mentre la seconda parte riprende sostanzialmente le normative dell'attuale LAF (Titolo III).

Dal profilo finanziario, il costo della riforma è pari a CHF 44.1 mio, suddivisi in CHF 37.7 mio di maggior spesa per i salariati e di CHF 6.4 mio di maggior spesa per le persone senza attività lucrativa. La quantificazione della spesa per le persone senza attività

1.0064

lucrativa è stata compiuta in collaborazione con la SUPSI, riferendosi anche a statistiche federali.

È stato valutato anche il costo che avrebbe comportato l'estensione ai lavoratori indipendenti - che il CdS non ha ritenuto di applicare - che ammonterebbe a CHF 16.9 mio. Si tratta evidentemente di una valutazione teorica calcolata in base al numero dei figli degli indipendenti.

Nel presente rapporto si ripropongono le norme più importanti della nuova LAFam (punto 2), si presentano le prestazioni obbligatorie previste dalla LAFam (punto 3), quelle facoltative, unitamente alle considerazioni e alle decisioni prese dalla Commissione della Gestione (punto 4) e quelle cantonali già previste dall'attuale LAF (punto 5).

Successivamente si propongono alcune considerazioni concernenti la perequazione degli oneri tra le Casse emerse in occasione delle discussioni della Commissione (punto 6) e si presenta un breve commento agli articoli di legge che hanno subito una modifica rispetto al disegno proposto nel messaggio governativo (punto 7).

Nell'ultimo punto si propongono le conclusioni della Commissione della Gestione.

2. LEGGE FEDERALE SUGLI ASSEGNI FAMILIARI DEL 24 MARZO 2006 (LAFAM)

Gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli. (art 2)

Gli assegni familiari comprendono:

a. l'assegno per i figli, versato dal mese in cui il figlio nasce sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età; se il figlio presenta un'incapacità al guadagno, l'assegno è versato fino al compimento del 20° anno d'età;
b. l'assegno di formazione, versato dalla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25° anno d'età. (art 3 cpv. 1)

Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'art. 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della LAFam si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge. (art 3 cpv. 2)

Danno diritto agli assegni familiari:

a. i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile;
b. i figliastri;
c. gli affiliati;
d. i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento. (art 4 cpv. 1)

Per i figli residenti all'estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L'importo degli assegni dipende dal potere d'acquisto nello Stato di domicilio. (art 4 cpv. 3)

L'assegno per i figli ammonta ad almeno CHF 200.00 mensili. (art. 5 cpv. 1)
L'assegno di formazione ammonta ad almeno CHF 250.00 mensili. (art. 5 cpv. 2)
Il Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede all'adeguamento delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), sempre che l'indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno di 5 punti dopo l'ultima determinazione. (art. 5 cpv. 3)

Per figlio è versato un solo assegno dello stesso tipo. (art. 6)

Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell'ordine, a:

a. la persona che esercita un'attività lucrativa;
b. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
d. la persona cui è applicabile l'ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all'AVS. (art. 7 cpv. 1)

Sottostanno alla LAFam:

a. i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi conformemente all'art. 12 della LAVS;
b. i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo conformemente all'art. 6 LAVS. (art. 11 cpv. 1)

È considerato salariato chi è definito tale dalla legislazione AVS. (art. 11 cpv. 2)

Le persone assoggettate alla LAFam sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone al cui ordinamento sugli assegni familiari sottostanno. (art. 12 cpv. 1)

I datori di lavoro sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui l'impresa ha la sua sede legale oppure, ove questa manchi, del loro Cantone di domicilio. Le succursali sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono situate. I Cantoni possono pattuire regolamentazioni diverse. (art. 12 cpv. 2)

I salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo sottostanno all'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone in cui sono registrati ai fini dell'AVS. (art. 12 cpv. 3)

Hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'art. 12 cpv. 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale. (art. 13 cpv. 1)

Hanno altresì diritto agli assegni familiari i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'art. 12 cpv. 3. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale. (art. 13 cpv. 2)

Sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS. (art. 13 cpv. 3)

Il Consiglio federale disciplina:

a. il diritto agli assegni e il coordinamento con altre prestazioni in caso di incapacità o impedimento al lavoro;
b. la procedura e la competenza delle casse di compensazione per assegni familiari per le persone che hanno più datori di lavoro. (art. 13 cpv. 4)

Sono organi d'esecuzione le casse di compensazione per assegni familiari:

a. professionali e interprofessionali riconosciute dai Cantoni;
b. cantonali;
c. gestite dalle casse di compensazione AVS. (art. 14)

Le casse di compensazione per assegni familiari sono in particolare incaricate di:

a. fissare e versare gli assegni familiari;
b. fissare e riscuotere i contributi;
c. emanare e notificare le relative decisioni e le decisioni su opposizione. (art. 15 cpv. 1)

Gli assegni familiari sono di regola versati tramite il datore di lavoro ai salariati che vi hanno diritto. (art. 15 cpv. 2)

Le casse di compensazione per assegni familiari provvedono all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione. (art. 15 cpv. 3)

I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative. (art. 16 cpv. 1)
I contributi sono calcolati in percentuale del reddito sottoposto all'AVS. (art. 16 cpv. 2)
I Cantoni istituiscono una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari e ne affidano la gestione alla cassa di compensazione cantonale AVS. (art. 17 cpv. 1)

Le casse di compensazione per assegni familiari sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.

I Cantoni disciplinano in particolare:

a. l'istituzione obbligatoria di una cassa cantonale di compensazione per assegni familiari;
b. l'affiliazione alla cassa e l'accertamento delle persone di cui all'art. 11 cpv. 1;
c. le condizioni e la procedura per il riconoscimento delle casse;
d. la revoca del riconoscimento;
e. la fusione e lo scioglimento delle casse;
f. i compiti e gli obblighi delle casse e dei datori di lavoro;
g. le condizioni per il cambiamento di cassa;

h. lo statuto e i compiti della cassa cantonale di compensazione per assegni familiari;
i. la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro;
j. il finanziamento, in particolare l'eventuale chiave di ripartizione dei contributi fra i datori di lavoro e i salariati;
k. l'eventuale perequazione degli oneri tra le casse;
l. l'eventuale attribuzione di ulteriori compiti alle casse cantonali di compensazione per assegni familiari, in particolare compiti di sostegno di militari e di protezione della famiglia. (art. 17 cpv. 2)

Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli art. 3 e 5. L'art. 7 cpv. 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio. (art. 19 cpv. 1)

Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150% di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS e che non vengano riscosse prestazioni complementari all'AVS/AI. (art. 19 cpv. 2)

Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni. (art. 20. cpv. 1)

I Cantoni possono disporre che le persone prive di un'attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all'art. 10 LAVS. (art. 20. cpv. 2)

I ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione per assegni familiari sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del Cantone il cui ordinamento sugli assegni familiari è applicabile. (art. 22)

I Cantoni adeguano i loro ordinamenti sugli assegni familiari in vista dell'entrata in vigore della presente legge e emanano le disposizioni d'esecuzione di cui all'art. 17. (art. 26)

3. PRESTAZIONI OBBLIGATORIE PREVISTE DALLA LAFAM

3.1 Assegni per lavoratori salariati

La nuova normativa federale introduce il principio "*un figlio un assegno*". Contrariamente all'attuale LAF, che determina il diritto in proporzione al grado di occupazione del genitore, la LAFam riconosce assegni interi indipendentemente dal grado di occupazione dei salariati. L'unica condizione posta è che il salario del titolare del diritto - che può anche non essere il genitore - sia pari ad almeno la metà dell'importo annuo della rendita ordinaria completa minima di vecchiaia dell'AVS (art. 13 cpv. 3 LAFam), che ai valori 2007/2008 corrisponde a CHF 6'630.00 all'anno (1/2 di CHF 13'260.00), rispettivamente CHF 552.50 al mese.

L'assegno per i figli - che corrisponde all'assegno di base dell'attuale LAF (rispettivamente all'assegno per giovani invalidi dell'attuale LAF, laddove viene versato al di là dei 16 anni) - ammonta ad almeno CHF 200.00 mensili ed è riconosciuto per ogni figlio fino ai 16 anni, rispettivamente fino ai 20 anni se il figlio presenta un'incapacità al guadagno ex art. 7 LPGA.

La LAFam riconosce inoltre un assegno di formazione – che corrisponde all'assegno per giovani in formazione dell'attuale LAF – di CHF 250.00 versato dal mese in cui il figlio compie il 16esimo anno di età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino alla fine del mese in cui il figlio compie il 25esimo anno di età.

Il finanziamento degli assegni famigliari per i lavoratori salariati ha carattere contributivo. Ex art. 16 cpv. 1 i Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative. I contributi sono calcolati in percentuale del reddito sottoposto all'AVS (art. 16 cpv. 2).

I Cantoni possono quindi decidere se riscuotere i contributi unicamente presso i datori di lavoro oppure anche presso i salariati e, in questo caso, definire la chiave di riparto tra datori di lavoro e salariati (art. 17 cpv. 2 lett. j LAFam).

Nel Cantone Ticino - come del resto in quasi tutti i Cantoni svizzeri - si ritiene di confermare l'attuale sistema, secondo il quale gli assegni familiari – assegno per i figli e assegno di formazione – vengono finanziati tramite la riscossione di un contributo a carico esclusivamente dei datori di lavoro.

L'incremento della spesa per il Cantone Ticino per i nuovi assegni famigliari (CHF 200.00, rispettivamente CHF 250.00) è valutato in ca. CHF 37.7 mio e andrebbe finanziato con un aumento medio - considerando tutte le Casse attive in Ticino - dell'aliquota contributiva di ca. 0.4%.

Nel 2009 l'aliquota della Cassa cantonale - che nel 2007 era dell'1.5% e nel 2008 è stata portata al 1.6% per finanziare l'aumento dell'importo degli assegni da CHF 183.00 a CHF 200.00, risp. CHF 250.00 - dovrebbe essere dell'1.9%. Occorre ricordare che l'aliquota era stata diminuita nel 2002 dal 2% all'1.5%.

3.2 Assegni per le persone senza attività lucrativa

Sono considerate persone prive di attività lucrativa (di seguito: PSAL) le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa (art. 19 cpv. 1).

Ex art. 16 OAFami non sono considerate PSAL ai sensi della LAFam:

a. le persone che percepiscono una rendita di vecchiaia AVS dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento;
b. le persone non separate il cui coniuge esercita un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'AVS o percepisce una rendita di vecchiaia AVS;
c. le persone i cui contributi all'AVS sono ritenuti pagati conformemente all'articolo 3 capoverso 3 LAVS.

Ex art. 19 cpv. 1 LAFam, i Cantoni riconoscono il diritto e le prestazioni familiari anche alle PSAL. Il diritto agli assegni familiari - assegno per figli o assegno di formazione, a dipendenza dell'età del figlio - è riconosciuto a condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 % di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS (CHF 39'780.00 all'anno, rispettivamente CHF 3'315.00 al mese, ai valori di rendita 2008) e che non vengano percepite prestazioni complementari all'AVS/AI. (art. 19 cpv. 2 LAFam).

Per quanto concerne il reddito imponibile al di sotto del quale la persona senza attività lucrativa ha diritto agli assegni familiari, va preso in considerazione il reddito lordo meno le

deduzioni fiscali organiche (spese generali o spese d'acquisizione del reddito), le deduzioni fiscali generali (ad es. contributi AVS, premi ass. malattie) o sociali (ad es. deduzioni per figli). Considerato che le deduzioni fiscali possono differire da un Cantone all'altro, allo scopo di armonizzare i diversi parametri, l'art. 17 OAFami dispone che il reddito determinante delle PSAL è il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta dell'ultima tassazione fiscale definitiva. Se l'ultima tassazione definita è precedente di due anni o più, spetta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari di procedere a stabilire il reddito determinante.

Ai sensi dell'art. 18 OAFami i Cantoni possono prevedere disposizioni più favorevoli e meglio:

- aumentare o sopprimere il limite di reddito;
- reintegrare nel gremio dei beneficiari le persone escluse ai sensi dell'art. 16 OAFami;
- accordare il diritto, come PSAL, ai salariati con un reddito annuo che si situa (valori 2008) fra CHF 4'406.- e CHF 6'630.- (queste persone sono escluse dal diritto agli assegni familiari come salariati perché non raggiungono il minimo previsto dall'art. 13 cpv. 3 LAFam e sono escluse dal diritto agli assegni familiari come PSAL perché non sono considerate PSAL ai sensi dell'AVS).

Per il diritto agli assegni familiari alle PSAL, il Consiglio di Stato nel messaggio in esame propone di adottare gli standard minimi previsti dalla LAFam.

Ex art. 20 cpv. 1 LAFam, gli assegni familiari per le PSAL sono finanziati dai Cantoni. I Cantoni possono però disporre che le PSAL paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all'art. 10 LAVS (art. 20. cpv. 2), che attualmente è di CHF 445.00 all'anno.

È importante sottolineare come gli assegni familiari per le PSAL non possano essere finanziati per il tramite dei contributi dei datori di lavoro riscossi nell'ambito dell'ordinamento sugli assegni familiari ai salariati.

La tabella che segue - allestita a titolo comparativo dal Dipartimento della sanità e della socialità, Istituto delle assicurazioni sociali - elenca le scelte che si sono operate o si stanno operando in taluni Cantoni con riferimento al modello di finanziamento adottato ed all'assoggettamento delle PSAL.

Cantone	PSAL
Glarona	**Finanziamento**: solo Cantone
Jura	**Finanziamento**: Cantone + Comuni (perequazione)
Basilea-Città	**Finanziamento**: solo Cantone **Assoggettamento**: solo CAF cantonale
Soletta	**Finanziamento misto**: contributo del **15%** come supplemento del contributo AVS a carico delle PSAL; differenza a carico del Cantone È istituita una perequazione degli oneri fra le CAF **Assoggettamento**: CAF cantonale + CAF professionali e interprofessionali

Turgovia	**Finanziamento misto**: contributo del **20%** come supplemento del contributo AVS a carico delle PSAL; differenza a carico del Cantone (stima: 1'300 PSAL, costo 4 mio; entrate tramite contributi PSAL CHF 700'000.-, il resto a carico del Cantone) **Assoggettamento**: CAF cantonale e CAF professionali e interprofessionali
Berna	**Finanziamento**: solo Cantone **Assoggettamento**: solo CAF cantonale
Vaud	**Finanziamento**: solo Cantone **Assoggettamento**: solo CAF cantonale
Ginevra	**Finanziamento**: solo Cantone **Assoggettamento**: solo CAF cantonale (è istituita una CAF specifica per le PSAL, separata dalla CAF cantonale che applica l'ordinamento degli indipendenti e dei salariati)
Grigioni	**Finanziamento**: solo Cantone **Assoggettamento**: solo CAF cantonale

La spesa degli assegni per le persone senza attività lucrativa è stata valutata prudenzialmente in ca. CHF 6.4 mio e sarà finanziata – è la proposta del CdS contenuta nel messaggio in oggetto – tramite i contributi a carico delle PSAL che sono tenute a versare il contributo AVS, escluse quelle che pagano il contributo minimo. Nel messaggio, che considera una spesa di ca. CHF 6.4 mio, si prevede un aumento tra il 40% e il 50% del contributo AVS dovuto. A questo proposito va però detto che sulla scorta degli approfondimenti che l'Amministrazione sta attualmente effettuando non è da escludere che l'aliquota contributiva a carico delle PSAL possa essere inferiore rispetto a quella indicata nel messaggio del CdS.

La tabella che segue descrive il possibile premio delle PSAL contribuenti - quelle che saranno chiamate a pagare i contributi per il finanziamento degli assegni familiari- rispettivamente non contribuenti conformemente alla LAFam e all'OAFami. È impossibile operare una stima del numero per ogni singola categoria:

Descrizione	Contribuente	Non contribuente
Persona senza reddito da attività lucrativa oppure con reddito esiguo, se paga più del contributo minimo AVS	X	
Persona coniugata non separata il cui coniuge lavora come indipendente		X
Persona coniugata non separata con coniuge beneficiario di rendita di vecchiaia AVS		X
Coniuge PSAL di assicurato con attività lucrativa (salariata o indipendente)		X
Persona che lavora nell'azienda del coniuge che non percepisce salario in contanti		X
Beneficiario di prestazioni USSI che non lavora, se paga più del contributo minimo AVS	X	
Beneficiario di rendita anticipata di vecchiaia, se paga più del contributo minimo AVS	X	

Come evidenziato nel messaggio del Consiglio di Stato, tra le ca. 25'000 PSAL affiliate alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, ca. 9'000 versano un contributo AVS superiore al minimo. I restanti ca. 16'000 sarebbero esentati dal pagamento dei contributi per il finanziamento degli assegni familiari. Si tratta di studenti, persone che beneficiano di prestazioni d'assistenza, ecc.

In pratica, chi non esercita attività lucrativa ma dispone di una sostanza elevata, con o senza figli, finanzierà gli assegni di chi ha figli e paga il contributo minimo AVS e, quindi, è esentato dal prelievo del contributi per gli assegni di famiglia.

4. PRESTAZIONI FACOLTATIVE PREVISTE DALLA LAFAM

4.1 Assegni familiari superiori al minimo stabilito (CHF 200.00/250.00)

Ex art. 3 cpv. 2 LAFam, nei loro ordinamenti sugli assegni familiari i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'art. 5 LAFam.

Il Consiglio di Stato propone di confermare gli importi minimi previsti dalla LAFam - assegno per figli di CHF 200.00 mensili e assegno di formazione di CHF 250.00 mensili (peraltro già aumentati con il 01.01.2008) - per motivi di sopportabilità finanziaria e ritenuto che nel nostro Cantone le famiglie meno abbienti sono prese a carico per il tramite degli assegni famigliari di complemento, segnatamente l'assegno integrativo e quello di prima infanzia.

La Commissione della Gestione condivide la soluzione proposta dal Consiglio di Stato.

4.2 Assegni per gli indipendenti

La categoria dei lavoratori indipendenti, pur essendo stata oggetto di ampi dibattiti da parte del parlamento federale nell'ambito dell'elaborazione del progetto di LAFam, attualmente non rientra obbligatoriamente nel campo di applicazione di questa legge. A questo proposito non sono stati posti vincoli particolari e ai Cantoni è stata lasciata la facoltà di decidere se accordare o meno il diritto agli assegni familiari ai lavoratori indipendenti**,** rispettivamente di determinare le regole di finanziamento e di assoggettamento.

La tabella che segue - allestita a titolo comparativo dal Dipartimento della sanità e della socialità, Istituto delle assicurazioni sociali - elenca le scelte operate o che stanno operando alcuni Cantoni per quanto concerne, in particolare, il modello di finanziamento adottato, rispettivamente l'eventuale aliquota contributiva posta a carico degli indipendenti.

Cantone	Indipendenti
Glarona	**Finanziamento misto**: contributo **1.9%** (CAF cantonale) sul reddito AVS (senza massimale) = stessa aliquota come DL nell'ordinamento sugli AF ai salariati (decisione politica); la differenza è a carico delle riserve delle singole CAF (stima del contributo se finanziamento solo indipendenti: **3.5%)** **Assoggettamento**: CAF cantonale e CAF professionali e interprofessionali
Jura	Non previsto

Basilea-Città	**Finanziamento**: contributo **1.85%** sul reddito AVS fino ad un massimale di CHF 126'000.- annui **Assoggettamento**: CAF cantonale e CAF professionali e interprofessionali
Soletta	Non previsto
Turgovia	Non previsto
Berna	**Finanziamento**: contributo sul reddito AVS fino ad un massimale di CHF 126'000.- annui; l'aliquota sarà determinata dal CdS BE e dovrà corrispondere al contributo versato dal datore di lavoro per il finanziamento degli assegni familiari ai salariati. N.B. In sede di messaggio non si è effettuata una previsione di spesa, né il Gran Consiglio l'ha sollecitata in sede di approvazione del disegno di legge
Vaud	**Finanziamento**: contributo sul reddito AVS **1.5%** (prestazioni accordate solo fino a un reddito < a CHF 315'000.-) **Affiliazione**: CAF cantonale e CAF professionali e interprofessionali È istituito un regime di perequazione degli oneri fra le CAF
Ginevra	**Finanziamento**: contributo min. **1.3% - max 2.5%** del reddito AVS; il tasso definitivo sarà determinato dal CdS in novembre in funzione dell'anno seguente, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Fondo di compensaz. (nel regime attuale: aliquota 1.4%) **Assoggettamento**: CAF cantonale e CAF professionali o interprofessionali È istituito un regime di perequazione degli oneri fra CAF gestito da un Fondo di compensazione
Grigioni	In funzione del 01.01.2009 il diritto agli assegni familiari per gli indipendenti non viene riproposto; motivazioni: un modello di finanziamento misto (tramite la riscossione di un contributo presso i DL) è contrario allo spirito della LAFam; un travaso degli oneri sull'ordinamento dei salariati non si giustifica dal punto di vista della politica sociale) **Regime attuale:** **Finanziamento**: contributo 2.4% del reddito AVS (+ contributo 0.1% dei datori di lavoro) **Assoggettamento**: solo CAF cantonale

Il tema dell'estensione del diritto agli assegni familiari ai lavoratori indipendenti è ancora in fase di approfondimento in sede federale.

Dalle indicazioni fornite dalla Segreteria della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale con riferimento al progetto in corso, risulta che il *plenum* della Commissione della sicurezza sociale e della sanità delle due Camere - Consiglio Nazionale e Consiglio degli Stati - ha recentemente accettato l'iniziativa del deputato Hugo Fasel (la Commissione del Consiglio Nazionale a larga maggioranza, la Commissione del Consiglio degli Stati a stretta maggioranza).

La sottocommissione preposta all'elaborazione di un rapporto sull'iniziativa "Hugo Fasel" si riunirà in seduta il 22 ottobre 2008 e il 19 novembre 2008. Il progetto di legge, per il momento, non è ancora stato abbozzato. Non si può quindi ancora conoscere il modello che la Confederazione potrebbe proporre per il finanziamento degli assegni familiari agli indipendenti, né si conoscono quali sarebbero le condizioni del diritto e gli aspetti di organizzazione.

Salvo imprevisti, dopo l'approvazione del progetto di legge da parte del *plenum* della Commissione della sicurezza sociale e della sanità delle due Camere (Consiglio Nazionale e Consiglio degli Stati), la votazione in Consiglio Nazionale è prevista verosimilmente per la sessione estiva 2009.

Per il Cantone Ticino, il costo di un'eventuale estensione del diritto agli assegni di famiglia ai lavoratori indipendenti è stato valutato in CHF 16.9 mio. Si tratta, come già detto, di una valutazione teorica calcolata in base al numero dei figli degli indipendenti.

Dal profilo del finanziamento, qualora fosse accolto il principio dell'estensione, si giustificherebbe porre la relativa spesa a carico degli indipendenti medesimi. Nelle assicurazioni sociali e nella sicurezza sociale in generale vige infatti il principio del finanziamento contributivo e, a questo proposito, non vi sarebbero motivi validi per optare per un modello di finanziamento differente.

Come nell'ordinamento sugli assegni familiari ai salariati il Consiglio di Stato prevede di prelevare il contributo soltanto presso i datori di lavoro e altrettanto propone nell'ordinamento sugli assegni familiari per le PSAL, allo stesso modo si giustificherebbe di riscuotere un contributo presso i lavoratori indipendenti per finanziare i loro assegni familiari.

Altri Cantoni, come evidenziato dalla tabella di confronto sopra riportata, hanno scelto differenti soluzioni per il finanziamento degli assegni familiari agli indipendenti (finanziamento integrale, finanziamento misto ecc.).

Come già ricordata, il CdS propone di non estendere il diritto all'assegno di famiglia ai lavoratori indipendenti. A giustificazione della propria scelta, il CdS ricorda come la legislazione ticinese, oltre agli assegni ordinari, preveda anche assegni famigliari di complemento – assegni integrativi e assegni di prima infanzia – che rientrano nel discorso generale della politica cantonale concernente gli assegni di famiglia.

La Commissione della Gestione ha discusso a lungo e in modo approfondito in merito all'opportunità di estendere il diritto all'assegno di famiglia anche ai lavoratori indipendenti. Si è discusso anche in merito alla possibilità di limitare tale diritto a coloro che percepiscono un reddito imponibile pari a quello riconosciuto alle PSAL, ossia che non ecceda il 150 % di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS (CHF 39'780.00 all'anno, rispettivamente CHF 3'315.00 al mese, ai valori di rendita 2008) e a condizione che non vengano percepite prestazioni complementari all'AVS/AI. (art. 19 cpv. 2 LAFam).

La maggioranza della Commissione ha ritenuto di seguire la linea del Consiglio di Stato, rinunciando a procedere, per il momento, all'estensione del diritto all'assegno di famiglia ai lavoratori indipendenti.

La maggioranza della Commissione ritiene infatti più opportuno attendere gli sviluppi dell'iniziativa "Higo Fasel" pendente presso la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio Nazionale e del Consiglio degli Stati.

4.3 Assegno di nascita

Ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAFam, nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere assegni di nascita.

L’assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni (art. 3 cpv. 3 LAFam).

Ex art. 2 cpv. 1 OAFami, il diritto all’assegno di nascita sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari lo prevede.

L’assegno di nascita è versato se:

a. sussiste un diritto agli assegni familiari secondo la LAFam; e
b. nei nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio la madre ha avuto in Svizzera il suo domicilio o la sua dimora abituale ai sensi dell’art. 13 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; se la nascita avviene prematuramente, la durata richiesta del domicilio o della dimora abituale è ridotta conformemente all’art. 27 dell’ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (art. 2 cpv. 3 OAFami).

Per i motivi già indicati al punto 4.1 concernente gli assegni famigliari per i figli e gli assegni di formazione, tanto il Consiglio di Stato quanto la Commissione della Gestione non ritengono opportuno introdurre nella legge il diritto all’assegno di nascita.

4.4 Assegno di adozione

Ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 LAFam, nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere assegni di adozione.

Ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 LAFam, l’assegno di adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L’adozione del figlio del coniuge non conferisce alcun diritto.

Ex art. 3 cpv. 1 OAFami, il diritto all'assegno di adozione sussiste se il regime cantonale degli assegni familiari lo prevede.

L’assegno di adozione è versato se:

a. sussiste il diritto agli assegni familiari secondo la LAFam;
b. è stata rilasciata definitivamente l’autorizzazione ad accogliere l’affiliando in vista d’adozione secondo l’art. 11*a* dell’ordinanza del 19 ottobre 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione; e
c. l’affiliando è stato effettivamente accolto in Svizzera dai futuri genitori adottivi (art. 3 cpv. 3 OAFami).

Per i motivi già indicati al punto 4.1 concernente gli assegni famigliari per i figli e gli assegni di formazione e il punto 4.3 concernente l’assegno di nascita, tanto il Consiglio di Stato quanto la Commissione della Gestione non ritengono opportuno introdurre nella legge il diritto all’assegno di nascita.

4.5 Diritto all’assegno in caso di malattia e infortunio

Ex art. 13 cpv. 1 LAFam hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla legge. Le prestazioni sono disciplinate dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’art. 12 cpv. 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il

periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.

Hanno altresì diritto agli assegni familiari i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'art. 12 cpv. 3. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale (art. 13 cpv. 2 LAFam).

Il Consiglio federale disciplina:

a. il diritto agli assegni e il coordinamento con altre prestazioni in caso di incapacità o impedimento al lavoro;
b. la procedura e la competenza delle casse di compensazione per assegni familiari per le persone che hanno più datori di lavoro (art. 13 cpv. 4 LAFam).

Ex art. 10 cpv. 1 OAFami, se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all'art. 324*a* cpv. 1 e 3 del CO, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto.

Giusta l'art. 10 cpv. 2 OAFami, il diritto agli assegni famigliari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:

a. un congedo di maternità di al massimo 16 settimane;
b. un congedo giovanile secondo l'articolo 329*e* cpv. 1 CO.

Se il salariato decede, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i tre mesi successivi (art. 10 cpv. 3 OAFami).

Il Dipartimento della sanità e della socialità, Istituto delle assicurazioni sociali, ha allestito la seguente tabella che indica i differenti periodi di estensione del diritto agli assegni familiari ed elenca le condizioni sancite dalla LAFam e dall'OAFami e precisate dalle DAFam (direttive sugli assegni familiari).

	Diritto agli assegni familiari (compreso l'ev. differenziale)
Malattia (art. 324a cpv. 1 CO) (art. 10 cpv. 1 OAFami e marg. 517 DAFam)	Per il mese in cui è iniziata la malattia + i 3 mesi successivi. Il diritto agli assegni familiari sussiste anche se il diritto legale al salario è già estinto ed è indipendente dal versamento di IPG da parte dell'assicuratore malattie. Se, però, il salario è ancora versato al termine dei citati 3 mesi, pure gli assegni familiari vengono riconosciuti.
Infortunio (art. 324a cpv. 1 CO) (art. 10 cpv. 1 OAFami e marg. 517 DAFam)	Per il mese in cui si è verificato l'infortunio + i 3 mesi successivi. Il diritto agli assegni familiari sussiste anche se il diritto legale al salario è già estinto ed è indipendente dal versamento di IPG da parte dell'assicuratore infortuni. Se, però, il salario è ancora versato al termine dei citati 3 mesi, pure gli assegni familiari vengono riconosciuti.

Maternità (art. 324a cpv. 3 e art. 329f CO) (art. 10 cpv. 2 lett. a) OAFami e marg. 519 DAFam)	Durante tutto il periodo del congedo di maternità (al massimo 16 settimane). Il diritto agli assegni familiari sussiste sia che la donna abbia diritto alle IPG di maternità (ex LIPG[1]) oppure che non ne abbia diritto (perché non adempie le condizioni previste dalla LIPG) e anche se la donna non ha diritto allo stipendio. Se, però, il rapporto di lavoro si conclude alla data del parto, il diritto agli assegni familiari si estende per le seguenti 14 settimane, se durante questo periodo la donna ha diritto alle IPG di maternità ex LIPG.
Congedo giovanile (art. 329e CO) (art. 10 cpv. 2 lett. b) OAFami e marg. 520 DAFam)	Durante tutto il periodo del congedo giovanile concesso ex art. 329e CO. Il diritto agli assegni familiari sussiste anche se il diritto legale al salario non sussiste in questo periodo.
Adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica (art. 324a cpv. 1 CO) (art. 10 cpv. 1 OAFami e marg. 517 DAFam)	Per il mese durante il quale è svolto l'obbligo legale o la funzione pubblica + i 3 mesi successivi. Il diritto agli assegni familiari sussiste anche se il diritto legale al salario non sussiste in questo periodo.
Decesso del lavoratore (art. 338 CO) (art. 10 cpv. 3 OAFami e marg. 521 DAFam)	Per il mese di decesso del lavoratore + i 3 mesi successivi. Il diritto agli assegni familiari è accordato se il lavoratore lascia il coniuge superstite oppure figli minorenni o maggiorenni; gli assegni vengono versati alla persona alla quale il datore di lavoro versa il salario.

Come si evince dalla tabella, i periodi di estensione del diritto agli assegni familiari divergono a seconda dei casi (malattia, infortunio, maternità, congedo giovanile, adempimento di un obbligo legale o di una funzione pubblica o decesso del lavoratore) e vanno dai 3 ai ca. 4 mesi (16 settimane).

L'attuale LAF dispone che in caso d'inabilità al lavoro per malattia e infortunio (art. 8 dell'attuale LAF), rispettivamente in caso di disoccupazione o lavoro ridotto (art. 9 dell'attuale LAF), il periodo di estensione del diritto all'assegno è di 12 mesi.

In ossequio alla LAFam in funzione del 1 gennaio 2009, il Cantone avrebbe la facoltà di mantenere lo stesso periodo di estensione per gli eventi di malattia e infortunio, trattandosi di una regolamentazione più favorevole per i salariati. Per contro, in caso di disoccupazione e lavoro ridotto, l'art. 22 cpv. 1 LADI dispone esplicitamente che gli assegni familiari sono prioritari rispetto al supplemento per figli che si aggiunge all'indennità di disoccupazione, nel senso che il supplemento che corrisponde agli assegni legali per figli o di formazione (convertito in importo giornaliero) viene pagato soltanto se non vengono pagati gli assegni familiari.

Nel messaggio in esame il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto di attenersi ai periodi ai quali si riferisce l'art. 10 OAFami. Il parametro dei 3 mesi corrisponde in effetti a quello più alto previsto dalle diverse scale (scala bernese, scala zurighese e scala basilese) prese in considerazione giusta l'art. 324a cpv. 2 CO, per il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario al lavoratore impedito di esercitare la sua attività. Con l'applicazione dell'art. 10 OAFami in tutti i Cantoni vi sarebbero inoltre regolamentazioni uniformi.

Dopo ampia discussione, la maggioranza della Commissione della Gestione ritiene che la situazione attuale - periodo di estensione del diritto all'assegno di 12 mesi in caso d'inabilità al lavoro per malattia e infortunio - debba essere confermata. A mente della maggioranza della Commissione non c'è infatti alcun motivo per estinguere il diritto all'assegno dopo tre mesi, proprio in un momento in cui l'indennità che riceve la persona inabile è generalmente già inferiore allo stipendio (che di norma corrisponde all'80%).

In queste evenienze, in presenza di doppi redditi, terminato il periodo nel quale la persona inabile al lavoro ha ancora diritto all'assegno, il diritto alla prestazione familiare potrebbe essere recuperato dall'altro coniuge, anche se esso dovesse lavorare a tempo parziale, ritenuto che con la nuova LAFam l'assegno integrale viene riconosciuto indipendentemente dal grado di occupazione lavorativa.

La soluzione proposta dal Consiglio di Stato rischierebbe invece di penalizzare le famiglie con un solo reddito. Soluzione che non è condivisa dalla maggioranza della Commissione, la quale, si ribadisce, chiede la conferma del periodo di estensione attualmente in vigore, cioè 12 mesi nel caso di inabilità lavorativa per malattia o infortunio.

Per quanto concerne invece il caso di disoccupazione o lavoro ridotto - ora contemplato dall'attuale art. 9 LAF - la Commissione reputa che la soluzione federale con riferimento all'art. 22 cpv. 1 LADI sia da confermare. In effetti, se la persona in disoccupazione non dovesse ricevere gli assegni familiari, potra percepire il supplemento per figli dell'indennità di disoccupazione.

5. PRESTAZIONI FAMILIARI CANTONALI

5.1 Assegno integrativo

L'assegno integrativo è riconosciuto alle famiglie, rispettivamente al genitore domiciliato nel Cantone quando il reddito non è sufficiente a coprire il minimo vitale e precisamente quando il reddito disponibile del genitore o dei genitori è inferiore ai limiti previsti dalla Laps, che richiama in parte la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Viene concesso a genitori soli (famiglie monoparentali), a coniugati o conviventi (famiglie biparentali), che vivono con i figli o che coabitano anche in forma parziale con gli stessi e che hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni (art 47 del disegno di nuova LAF).

L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps incluso l'eventuale assegno per figli o di formazione, ma al massimo fino a concorrenza della differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari dell'AVS/AI ed i limiti minimi definiti dall'art. 10 cpv. 2 Laps (concetto di lacuna di reddito).

L'assegno è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni (art 48 del disegno di nuova LAF).
Ex art. 73 del disegno di nuova LAF, l'assegno integrativo è finanziato:

a) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all'AVS versato da chi esercita un'attività lucrativa indipendente;
b) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all'AVS versato dal salariato il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo;

c) da un contributo dello 0.15% sui salari determinanti ai fini AVS versato dai datori di lavoro;
d) da un contributo dello 0.15% sui contributi AVS pagati dalle persone senza attività lucrativa;
e) in via sussidiaria, dal Cantone.

I contributi sono fissati e riscossi dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari, in applicazione della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (art. 73 cpv. 2 del disegno di nuova LAF).

Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione (art. 73 cpv. 3 del disegno di nuova LAF).

5.2. Assegno di prima infanzia

L'assegno di prima infanzia è riconosciuto alle famiglie monoparentali o biparentali e copre il loro fabbisogno quando hanno a carico almeno un figlio di meno di 3 anni.

Ex art. 51 del disegno di nuova LAF, per le famiglie monoparentali, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita costantemente con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfa i requisiti della Laps.

Giusta l'art. 52 del disegno di nuova LAF, i genitori hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfano i requisiti della Laps.

Se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile (art 52 cpv. 2 del disegno di nuova LAF).

Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps (art 52 cpv. 3 del disegno di nuova LAF).

L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all'assegno di età inferiore ai tre anni (art 54 cpv. 1 del disegno di nuova LAF).

Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (art 54 cpv. 2 del disegno di nuova LAF).

L'assegno di prima infanzia è finanziato dal Cantone (art. 74 del disegno di nuova LAF).

5.3 Spesa di collocamento del figlio

La spesa di collocamento del figlio è quella che il genitore o i genitori devono sostenere per affidare il figlio alla cura di terzi durante l'esercizio di una attività lucrativa (art. 55 del disegno di nuova LAF)

Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a:

a) un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla Legge per le famiglie del 15 settembre 2003;
b) una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della Legge per le famiglie

Ex art 56 cpv. 1 del disegno di nuova legge,hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento:

a) i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia;
b) i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito disponibile.

Il diritto al rimborso della spesa di collocamento del figlio presso terzi è garantito fino all'accesso del figlio alla scuola dell'infanzia ma al massimo fino all'anno in cui il figlio compie i quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia in precedenza (cpv. 2).

Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è sussidiario a prestazioni analoghe riconosciute da altre leggi allo stesso titolo (cpv. 3)

Giusta l'art 57 cpv. 1 del disegno di nuova legge, la spesa di collocamento rimborsata è definita dalla Legge per le famiglie.

Per il calcolo è determinante la situazione economica dei genitori riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e per il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa (cpv. 2).

Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è finanziato dal Cantone (art 75 cpv. 1 del disgno di nuova legge).

Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione (cpv. 2).

6. PEREQUAZIONE DEGLI ONERI TRA LE CASSE DI COMPENSAZIONE PER GLI ASSEGNI FAMILIARI NELL'ORDINAMENTO SUGLI ASSEGNI FAMILIARI AI SALARIATI

Nel settore degli assegni familiari, la Confederazione lascia ai Cantoni la facoltà di decidere se introdurre una perequazione degli oneri tra le Casse di compensazione per gli assegni familiari Nell'AVS, per contro, un meccanismo di perequazione fra le Casse di compensazione AVS/AI/IPG è noto e consolidato.

Fra i modelli di perequazione pensabili, il meno complesso sarebbe quello che prevede, una volta calcolata **l'aliquota contributiva media cantonale** (che corrisponde al rapporto fra il totale degli assegni versati e la massa salariale complessiva) e calcolate le **aliquote contributive matematiche** di ogni singola Cassa, di determinare la differenza fra le due, che può essere positiva o negativa: se l'aliquota matematica di una Cassa fosse superiore all'aliquota media cantonale, la Cassa riceverebbe la differenza, mentre se l'aliquota matematica fosse inferiore all'aliquota media cantonale, la Cassa dovrebbe versare la differenza. Per mettere in atto il meccanismo di perequazione verrebbe creato un fondo di compensazione.

Dalle valutazioni esperite da parte del Dipartimento della sanità e della socialità, Istituto delle assicurazioni sociali, l'aliquota contributiva media cantonale risulterebbe essere dell'1.5%. L'aliquota concreta della Cassa cantonale si aggira ora attorno a questa media (1.6%-1.7%); le aliquote concrete riscosse dalle altre Casse (professionali ed interprofessionali) variano invece tra l'1.1% al 2.2%, a dipendenza dei rischi.

La tabella che segue illustra il meccanismo della perequazione degli oneri, sulla base dei dati dell'anno 2006 (dati consolidati) riferiti alle Casse attive in Ticino, prendendo in considerazione il modello illustrato (differenziale fra l'aliquota contributiva media cantonale e l'aliquota contributiva matematica di ogni singola Cassa di compensazione per gli assegni familiari).

CAF autorizzate	Affiliati	Massa salariale	Assegni versati	Aliquota CAF	Aliquota matematica	Aliquota media	Aliquota differenziale	Contributi sul differenziale
AASP (Agenzie svizzere di pubblicità)	2	3'230'191.15	15'660.00	1.20	0.4848	1.4921	1.0073	32'538.85
AGRAPI-FAZU	90	124'347'291.00	1'707'514.05	1.70	1.3732	1.4921	0.1190	147'917.30
ALFA (Horlogerie)	15	47'733'700.00	1'017'015.91	2.60	2.1306	1.4921	-0.6385	-304'763.95
ARTIGIANATO (Gewerbe)	438	154'326'200.00	2'203'304.10	1.65	1.4277	1.4921	0.0644	99'453.45
ASS. BANCARIA TICINESE	31	882'807'588.55	8'174'574.95	1.10	0.9260	1.4921	0.5662	4'998'119.35
AUTOGEWERBE	135	108'142'403.00	1'859'156.95	1.50	1.7192	1.4921	-0.2270	-245'524.65
CAMERA COMMERCIO TICINO	99	209'569'396.50	3'539'793.10	2.00	1.6891	1.4921	-0.1969	-412'731.65
CASSA TI 21	21'954	6'636'540'400.00	102'144'854.00	1.50	1.5391	1.4921	-0.0470	-3'118'611.85
CINALFA	1	1'159'163.95	11'066.15	2.00	0.9547	1.4921	0.5375	6'230.15
CIRAF	14	14'283'897.35	172'859.85	1.08	1.2102	1.4921	0.2820	40'275.40
COIFFURE	250	8'894'977.27	59'156.25	1.10	0.6651	1.4921	0.8271	73'568.95
GROSSHANDEL (Commercio ingrosso)	118	87'275'346.15	1'540'396.90	1.30	1.7650	1.4921	-0.2728	-238'129.60
COOP	6	58'653'643.00	869'475.00	1.65	1.4824	1.4921	0.0097	5'717.40
VEROM	23	21'018'367.00	331'038.90	1.70	1.5750	1.4921	-0.0829	-17'416.15
ELEKTRIZITATSWERKE	12	85'505'650.00	1'578'200.00	1.70	1.8457	1.4921	-0.3536	-302'339.00
EXFOUR	72	74'624'901.00	978'404.90	1.40	1.3111	1.4921	0.1810	135'100.50
FABB. ABBIGLIAMENTO	30	44'219'605.40	553'592.95	1.50	1.2519	1.4921	0.2402	106'223.95
GASTROSOCIAL	1'560	286'469'520.00	4'800'986.70	1.95	1.6759	1.4921	-0.1838	-526'470.40
WARENHÄUSER (Grandi magazzini)	26	64'967'437.50	961'308.80	1.60	1.4797	1.4921	0.0125	8'094.05
HOTELA	168	144'790'855.90	2'219'977.10	1.95	1.5332	1.4921	-0.0411	-59'499.90
KONDITOREN (Confettieri pasticceri)	6	4'863'269.70	87'890.95	1.00	1.8072	1.4921	-0.3151	-15'324.35
ICOLAC	8	26'926'498.74	392'331.40	1.65	1.4570	1.4921	0.0351	9'448.70
METZGER (Macellai)	93	31'024'167.50	717'041.75	2.00	2.3112	1.4921	-0.8191	-254'118.80
MEDISUISSE (Ordine dei medici TI)	688	77'500'000.00	672'517.10	0.90	0.8678	1.4921	0.6244	483'888.70
PANVICA (Panettieri)	100	27'832'084.65	558'853.50	2.10	2.0079	1.4921	-0.5158	-143'560.80
PROMEA	113	104'156'646.61	1'379'088.00	1.80	1.3241	1.4921	0.1681	175'071.35
SPEDIZIONIERI (Atis)	42	56'817'517.40	909'481.68	2.00	1.6007	1.4921	-0.1086	-61'686.75
SPIDA	246	133'808'651.00	2'615'219.00	2.20	1.9544	1.4921	-0.4623	-618'611.25
SV SERVICE	1	1'999'178.50	32'689.50	1.70	1.6351	1.4921	-0.1430	-2'859.05
TOTALE	**26'341**	**9'523'488'548.82**	**142'103'449.44**					**-0.05**

Nota: la Cassa per gli assegni familiari Autogewerbe non esercita più in Ticino dal 01.07.2007

Il Consiglio di Stato ha deciso di proporre il mantenimento dello status quo, segnatamente di non ammettere - ad eccezione delle Casse per gli assegni familiari che sono amministrate da una Cassa AVS, che sono ammesse per legge federale - ad esercitare in

Ticino nuove Casse per gli assegni familiari oltre a quelle già attive - e che vengono confermate - e di non proporre la perequazione degli oneri.

La maggioranza della Commissione ha ritenuto di seguire la linea del Consiglio di Stato e rinuncia ad introdurre un sistema di perequazione degli oneri fra le Casse.

7. COMMENTO AGLI ARTICOLI DI LEGGE CHE HANNO SUBITO UNA MODIFICA RISPETTO AL DISEGNO PROPOSTO NEL MESSAGGIO DEL CDS

Articolo 1 - Campo di applicazione materiale

Il marginale di questo articolo è stato cambiato da “Scopo della legge” a “Campo di applicazione materiale”. Il contenuto dell’articolo rimane invariato, si rinvia quindi al commento agli articoli di legge contenuto nel messaggio.

Articolo 2 - Campo di applicazione personale

Questo articolo enuncia il campo di applicazione personale della legge: il Titolo II, che contiene le disposizioni d’esecuzione e di complemento della LAFam, si applica ai salariati, il cui datore di lavoro sottostà o non sottostà all’obbligo di pagare i contributi (Capitolo secondo: art. da 5 a 31 del disegno di legge), nonché alle persone senza attività lucrativa (capitolo terzo: art. da 32 a 41 del disegno di legge) ai quali vanno riconosciuti l’assegno per figli e l’assegno di formazione pervisti dalla LAFam, mentre il campo di applicazione personale del Titolo III, che tratta delle prestazioni familiari di complemento (assegno integrativo, assegno di prima infanzia e rimborso della spesa di collocamento del figlio), è universale.

Articolo 4 - Prestazioni familiari facoltative

Questo articolo viene rivisto soltanto dal punto di vista formale. Per il contenuto, si rinvia quindi al commento agli articoli di legge di cui al messaggio.

Articolo 5 - Condizioni del diritto ed estensione del diritto in caso di malattia o infortunio

Il primo capoverso corrisponde all’art. 5 del disegno di legge nella versione del messaggio. Viene aggiunto un secondo capoverso, che sancisce il principio dell’estensione del diritto per 12 mesi in caso di incapacità al lavoro a causa di malattia o infortunio (vedi capitolo 4.5. del presente rapporto). Riprendendo la tabella che esplica i periodi di estensione in virtù dell’art. 10 OAFami, lo scenario per quanto concerne gli eventi malattia o infortunio sono i seguenti:

	Diritto agli assegni familiari (compreso l’ev. differenziale)
Malattia (art. 324a cpv. 1 CO; (art. 10 cpv. 1 OAFami e marg. 517 DAFam)	Per il mese in cui è iniziata la malattia + i 12 mesi successivi. Il diritto agli assegni familiari sussiste anche se il diritto legale al salario è già estinto ed è indipendente dal versamento di IPG da parte dell’assicuratore malattie. Se, però, il salario è ancora versato al termine dei citati 3 mesi, pure gli assegni familiari vengono riconosciuti.

Infortunio (art. 324a cpv. 1 CO; (art. 10 cpv. 1 OAFami e marg. 517 DAFam)	Per il mese in cui si è verificato l'infortunio + i 12 mesi successivi. Il diritto agli assegni familiari sussiste anche se il diritto legale al salario è già estinto ed è indipendente dal versamento di IPG da parte dell'assicuratore infortuni. Se, però, il salario è ancora versato al termine dei citati 3 mesi, pure gli assegni familiari vengono riconosciuti.

Ritenuto che, conformemente alla LAINF, nell'indennità per perdita di guadagno in caso di infortunio (IPG in caso di infortunio) è compresa una quota-parte per i figli, per evitare sovrapposizioni fra gli assegni familiari e l'indennità per figli dell'IPG in caso di infortunio, la marg. 525 delle DAFam (direttive federali sugli assegni familiari; vedi http://www.sozialversicherungen.admin.ch/index.php?ct=rubrik&path=0,40,63), dispone esplicitamente che il cumulo fra i due è consentito soltanto per tre mesi.

La regola prevista dall'art. 5 cpv. 2 del disegno di legge – più favorevole nei confronti dell'assicurato – consente quindi, contrariamente a quanto disposto dalla marg. 525 DAFam, il cumulo fra assegni familiari e la quota-parte per i figli compresa nell'IPG in caso di infortunio per il periodo di dodici mesi e non soltanto per tre mesi.

Articolo 6 - Procedura per i datori di lavoro

Articolo 7 - Procedura per i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo di pagare i contributi

Si aggiunge al secondo capoverso la lett. d), in virtù del quale la decisione deve contenere i rimedi di diritto.

Articolo 17 - Ricorso al Tribunale amministrativo

Si aggiunge al primo capoverso il riferimento al termine di ricorso conformemente alla LPAmm.

Articolo 21 - Revoca del riconoscimento o dell'ammissione all'esercizio

Articolo 22 - Affiliazione

Articolo 23 - Riserva di fluttuazione

Il marginale dell'art. 21, rispettivamente il primo e il secondo capoverso vengono completati: in effetti il concetto di "riconoscimento" si riferisce soltanto alle Casse di compensazione per gli assegni familiari che non sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, mentre per quelle che sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG è necessario utilizzare il termine "ammissione all'esercizio", come sancito dall'art. 12 cpv. 2 OAFami. Si conferma quindi che la procedura di revoca del riconoscimento cantonale o di ammissione all'esercizio nel Cantone si applica ad entrambe le Casse per gli assegni familiari. Al cpv. 4 viene inoltre aggiunto il riferimento al termine di ricorso al TRAM.
Il testo degli artt. 22 e 23 viene pure completato con il riferimento all'ammissione all'esercizio.

Articolo 24 - Scioglimento o cessazione dell'attività nel Cantone; comunicazione e decisione

Al quarto capoverso viene aggiunto il termine di ricorso al TRAM.

Articolo 33 - Procedura nell'ordinamento sulle PSAL

Al scondo capoverso viene aggiunta una lett. d), in virtù della quale la decisione deve pronunciarsi anche sui rimedi di diritto.

Articolo 42 - Vigilanza del Cantone

Modifica formale al secondo capoverso: da "impartisce un adeguato termine" a "assegna un adeguato termine".

Articolo 43 - Oggetto ed estensione della revisione delle Casse di compensazione per gli assegni familiari

Modifica formale al primo capovesro: da "regolamento dei conti" a "tenuta dei conti".
Al primo capoverso viene inoltre tolto il riferimento al fatto che la revisione debba avvenire "senza preavviso". In effetti, se è vero che l'art. 159 OAVS – dal quale il disegno di nuova LAF trae spunto per definire condizioni, termini e procedura della revisione delle Casse di compensazione per gli assegni familiari – è altrettanto vero che, nella prassi AVS, le revisioni delle Casse di compensazione AVS/AI/IPG non avvengono più senza preavviso e l'incaricato della revisione avverte sempre in anticipo del suo arrivo; lo stesso Regolamento del controllo cantonale delle finanze del 21.12.2004 (RL 2.5.1.1.2; vedi art. 6 cpv. 2) che si applica contestualmente alla revisione della Cassa cantonale, lo dice esplicitamente. Negli stessi termini si esprimono pure le "Normes d'audit suisse: Termes et conditions de la mission d'audit (NAS 210)" (art. da 5 a 8) edite dalla Camera fiduciaria svizzera.

Articolo 50 - Ricerca di un'occupazione più redditizia

Ancorché declamatoria, questa disposizione viene mantenuta; al primo capoverso si precisa che non soltanto i membri dell'unità di riferimento di cui alla Laps sono tenuti ad informare, ma anche il titolare del diritto, che in effetti fa parte dei membri dell'unità di riferimento ai sensi della Laps.

Articolo 71 - Revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

Sono state apportate le stesse modifiche di cui all'art. 43 del disegno di legge, al commento del quale si rinvia.

8. CONCLUSIONI

Richiamate le osservazioni e le considerazioni sopra riportate, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad approvare la nuova legge sugli assegni di famiglia, unitamente alle modifiche contenute nel decreto di legge che segue.

La Commissione della gestione e delle finanze invita inoltre il Gran Consiglio a voler considerare evasi i seguenti atti parlamentari:

- l'iniziativa presentata il 27 giugno 2002 nella forma elaborata da Gianni Guidicelli per la modifica dell'art. 22 cpv. 3 LAF (portare il diritto agli assegni di formazione dai 20 anni di età del figlio ai 25 anni);
- l'iniziativa presentata il 23 giugno 2003 nella forma elaborata da Raoul Ghisletta per la modifica dell'art. 3 LAF (eliminare la penalizzazione illogica per alcune famiglie ricostituite).

✵ ✵ ✵ ✵ ✵

La Commissione informa altresì della sua intenzione di chinarsi prossimamente sul rapporto di valutazione della Legge sugli assegni di famiglia presentato dal Consiglio di Stato (Messaggio no. 5891), al fine di sottoporre al più presto un rapporto al Gran Consiglio.

Per la Commissione gestione e finanze:

Giovanni Jelmini, relatore
Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bertoli (con riserva) -
Bignasca A. - Bobbià - Celio - Foletti -
Ghisletta R. (con riserva) - Gobbi N. -
Lurati (con riserva) - Merlini - Orelli Vassere (con riserva) -
Pinoja - Regazzi - Righinetti - Vitta

Disegno di

LEGGE

sugli assegni di famiglia

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamate la legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (legge sugli assegni familiari, LAFam), in particolare l'art. 26 LAFam e l'ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami);
- richiamate la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e l'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali dell'11 settembre 2002 (OPGA), la legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e l'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS), la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC) e l'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI);
- richiamata la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali cantonali del 5 giugno 2000 (Laps) ed il regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 16 dicembre 2002 (Reg. Laps);
- visto il messaggio 27 maggio 2008 n. 6078 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 7 ottobre 2008 n. 6078 R della Commissione della gestione e delle finanze;
- ritenuto che i termini utilizzati nella legge sono da intendere sia al maschile che al femminile,

d e c r e t a :

TITOLO I
Campo di applicazione

A. Campo di applicazione materiale

Articolo 1

La legge disciplina:

a) le disposizioni di esecuzione e complemento della legislazione federale sugli assegni familiari relative all'assegno per figli e all'assegno di formazione;
b) il diritto all'assegno integrativo, all'assegno di prima infanzia ed al rimborso della spesa di collocamento del figlio.

Articolo 2

B. Campo di applicazione personale

[1]Richiamata la legislazione federale sugli assegni familiari, il Titolo II della legge si applica:

a) ai lavoratori salariati di professioni non agricole ed ai salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo;
b) alle persone senza attività lucrativa.

[2]Il Titolo III della legge si applica:

a) ai lavoratori salariati;
b) ai lavoratori indipendenti;
c) alle persone senza attività lucrativa.

TITOLO II

Disposizioni di esecuzione e complemento della LAFam: assegno per figli e assegno di formazione

Capitolo primo

Disposizioni generali

Articolo 3

A. Importo

Gli importi dell'assegno per figli e dell'assegno di formazione corrispondono agli importi minimi previsti dalla LAFam.

Articolo 4

B. Prestazioni familiari facoltative

[1]Non sono prestazioni familiari sottoposte alla legge:

a) gli assegni per figli e gli assegni di formazione di importo più elevato rispetto a quelli previsti dalla legge, riconosciuti dal datore di lavoro o dalla Cassa di compensazione per gli assegni familiari;
b le altre prestazioni familiari non previste dalla legge, riconosciute dal datore di lavoro o dalla Cassa di compensazione per gli assegni familiari.

[2]Questi assegni e queste prestazioni non possono essere presi in considerazione per la determinazione dell'aliquota contributiva per il finanziamento dell'assegno per figli e dell'assegno di formazione e devono essere gestiti e contabilizzati separatamente rispetto alle prestazioni familiari della legge.

Capitolo secondo
Lavoratori salariati di professioni non agricole

Articolo 5

A. Condizioni del diritto ed estensione del diritto in caso di malattia o infortunio

[1]Le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per i lavoratori salariati di professioni non agricole sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.

[2]Richiamato l'art. 10 OAFami, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i dodici mesi seguenti, in caso di malattia o infortunio.

Articolo 6

B. Procedura
I. Datori di lavoro

[1]Il salariato inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato il suo datore di lavoro.

[2]La Cassa emana una formazione decisione, con la quale si pronuncia:

a) sul diritto del salariato agli assegni per figli o di formazione;
b) sull'importo degli stessi;
c) sulla scadenza del diritto;
d) sui rimedi di diritto.

[3]La decisione è trasmessa in copia al datore di lavoro del salariato.

[4]Il datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo salariato unitamente al salario.

Articolo 7

II. Salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo

[1]Il salariato il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo inoltra una richiesta alla Cassa di compensazione per gli assegni familiari presso la quale è affiliato.

[2]La Cassa emana una formazione decisione, con la quale si pronuncia:

a) sul suo diritto agli assegni per figli o di formazione;
b) sull'importo degli stessi;
c) sulla scadenza del diritto;
d) sui rimedi di diritto.

Articolo 8

C. Casse di compensazione per gli assegni familiari

Sono organi d'esecuzione della legge:

a) la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari;
b) le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG;
c) le Casse professionali e interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che non sono amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ma sono in possesso del riconoscimento cantonale al 31 dicembre 2008.

Articolo 9

D. Cassa cantonale

[1]La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è un ente autonomo di diritto pubblico, con sede a Bellinzona.

[2]Conformemente all'art. 63 cpv. 4 LAVS, l'amministrazione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è affidata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/A//IPG.

Articolo 10

E. Compiti delle Casse
I. In generale

Le Casse di compensazione per gli assegni familiari:

a) procedono alla fissazione ed alla riscossione dei contributi presso i loro affiliati;
b) applicano la procedura di diffida e di esecuzione nei confronti degli affiliati inadempienti;
c) procedono alle necessarie compensazioni fra i contributi dovuti dai loro affiliati e gli assegni familiari da questi anticipati ai loro salariati;
d) vigilano sulla corretta applicazione della legge da parte dei loro affiliati;
e) ricevono le richieste dei loro affiliati e procedono alla necessaria istruttoria;
f) emanano le decisioni e le decisioni su opposizione;
g) gestiscono le procedure ricorsuali;
h) provvedono al loro equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione.

Articolo 11

II. Dati statistici

Le Casse di compensazione per gli assegni familiari tengono annualmente una statistica che indica separatamente:

a) il numero dei propri affiliati (datori di lavoro e salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo);
b) il numero degli aventi diritto agli assegni per figli;
c) il numero degli aventi diritto agli assegni di formazione;
d) la massa salariale totale sulla quale sono stati riscossi i contributi nell'anno civile;
e) il totale dei contributi riscossi nell'anno civile;
f) il totale degli assegni per figli versati nell'anno civile,
g) il totale degli assegni di formazione versati nell'anno civile;
h) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni per figli;
i) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni di formazione;
j) il totale delle spese amministrative sostenute;
k) l'ammontare della riserva di fluttuazione.

Articolo 12

III. Cassa cantonale

[1]Oltre ai compiti enunciati dalla legislazione federale sugli assegni familiari e dalla legge, alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, sulla base delle proprie affiliazioni e di quelle comunicatele dalle altre Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari, il controllo dell'assoggettamento:

a) dei datori di lavoro;

b) dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo.

[2]Una volta all'anno almeno la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari richiama l'attenzione degli interessati, in particolare, sull'affiliazione, sulle condizioni del diritto e sulla procedura.

[3]La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari tiene e pubblica un elenco delle Casse per gli assegni familiari autorizzate ad applicare l'ordinamento degli assegni familiari.

[4]Per l'esecuzione di questi compiti, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari riceve un indennizzo tramite le Casse di compensazione per gli assegni familiari proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione.

Articolo 13

F. Affiliazione
I. In generale

[1]Si affiliano ad una Cassa di compensazione per gli assegni familiari:

a) i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi conformemente alla legislazione federale sull'AVS,

b) i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo conformemente alla legislazione federale sull'AVS.

[2]Per le condizioni, la procedura ed i termini d'affiliazione è applicabile la legislazione federale sull'AVS.

Articolo 14

II. Cassa cantonale

Sono obbligatoriamente affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari:

a) gli enti pubblici e gli enti parastatali che hanno la loro sede legale nel Cantone;

b) le succursali degli enti pubblici e degli enti parastatali che hanno sede nel Cantone;

c) i datori di lavoro e i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo che non sono affiliati ad una Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari.

Articolo 15

G. Cambiamento di Cassa

[1]Il passaggio da una Cassa di compensazione per gli assegni familiari ad un'altra è ammesso quando non ricorrono più le condizioni che hanno determinato l'affiliazione.

[2]Per le condizioni, la procedura ed i termini del cambiamento di Cassa è applicabile la legislazione federale sull'AVS.

H. Controversie sull'affiliazione e sul cambiamento di Cassa

I. Consiglio di Stato

Articolo 16

[1]Le controversie sono giudicate dal Consiglio di Stato.

[2]La decisione del Consiglio di Stato può essere invocata entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso riguardante l'affiliazione:

a) dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari interessate;

b) dalle persone interessate.

[3]Per le condizioni, la procedura ed i termini è applicabile la legislazione federale sull'AVS.

II. Tribunale amministrativo

Articolo 17

[1]Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

[2]Al procedimento è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

I. Annuncio delle Casse amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

I. Primo annuncio

Articolo 18

[1]La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari amministrata da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG che intende esercitare nel Cantone si annuncia entro il 31 agosto.

[2]Allo scopo essa trasmette al Consiglio di Stato una notifica scritta, corredata dagli statuti.

II. Annuncio in caso di fusione

Articolo 19

[1]In caso di fusione fra Casse professionali o interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, la Cassa che continua l'attività si annuncia entro il 31 agosto.

[2]Allo scopo essa trasmette al Consiglio di Stato una notifica scritta, corredata dagli statuti.

III. Ammissione all'esercizio nel Cantone

Articolo 20

[1]La decisione di ammissione all'esercizio nel Cantone è formalizzata tramite risoluzione del Consiglio di Stato.

[2]L'ammissione all'esercizio ha effetto per il 1° gennaio dell'anno seguente.

J. Revoca del riconoscimento o dell'ammissione all'esercizio

I. Decisione

Articolo 21

[1]Il Consiglio di Stato revoca il riconoscimento o l'ammissione all'esercizio ad una Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari se essa non da seguito alle istruzioni impartitele.

[2]La decisione di revoca del riconoscimento cantonale o ammissione all'esercizio è formalizzata tramite risoluzione.

[3]Con la risoluzione il Consiglio di Stato ordina:

a) l'affiliazione d'ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari dei suoi affiliati;

b) la liberazione della riserva di fluttuazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

[4]Contro la decisione di revoca del riconoscimento cantonale o di ammissione all'esercizio, la Cassa può interporre ricorso al Tribunale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione. Al procedimento è applicabile a legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

Articolo 22

II. Affiliazione

[1]Gli affiliati alla Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari alla quale è stato revocato il riconoscimento cantonale o l'ammissione all'esercizio vengono affiliati d'ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

[2]L'affiliazione ha effetto dalla crescita in giudicato della decisione di revoca del riconoscimento cantonale o di ammissione all'esercizio.

Articolo 23

III. Riserva di fluttuazione

[1]La riserva di fluttuazione della Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari alla quale è stato revocato il riconoscimento cantonale o l'ammissione all'esercizio è versata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

[2]Determinante è l'importo effettivo della riserva al momento dell'emanazione della decisione di revoca del riconoscimento o di ammissione all'esercizio. Qualora l'importo effettivo della riserva dovesse essere inferiore al minimo legale la Cassa e la sua associazione fondatrice sono tenute solidalmente al versamento della differenza.

[3]La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari definisce i termini e le modalità del versamento.

Articolo 24

K. Scioglimento o cessazione dell'attività nel Cantone

I. Comunicazione e decisione

[1]La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari comunica per iscritto al Consiglio di Stato il suo scioglimento o la cessazione dell'attività nel Cantone entro il 31 agosto.

[2]Il Consiglio di Stato formalizza la decisione di scioglimento o cessazione dell'attività tramite risoluzione.

[3]Con la risoluzione il Consiglio di Stato ordina:

a) lo scioglimento della Cassa o la cessazione dell'attività nel Cantone;

b) l'affiliazione d'ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari dei suoi affiliati;

c) la liberazione della riserva di fluttuazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

[4]Contro la decisione di scioglimento o di cessazione dell'attività, la Cassa può interporre ricorso al Tribunale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione. Al procedimento è applicabile a legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

[5]Lo scioglimento o la cessazione dell'attività hanno effetto per il 1° gennaio dell'anno seguente.

Articolo 25

II. Affiliazione

Gli affiliati alla Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari disciolta o che ha cessato la sua attività nel Cantone vengono affiliati d'ufficio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

Articolo 26

III. Riserva di fluttuazione

[1]La riserva di fluttuazione della Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari disciolta o che ha cessato la sua attività nel Cantone è versata alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

[2]Determinante è l'importo effettivo della riserva al momento dell'emanazione della decisione di scioglimento o di cessazione dell'attività nel Cantone. Qualora l'importo effettivo della riserva dovesse essere inferiore al minimo legale la Cassa e la sua associazione fondatrice sono tenute solidalmente al versamento della differenza.

[3]La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari definisce i termini e le modalità del versamento.

Articolo 27

L. Fusione

I. Casse non amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

[1]Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che intendono procedere ad una fusione ed ottenere il riconoscimento cantonale trasmettono una richiesta scritta al Consiglio di Stato entro il 31 agosto, corredata dagli statuti.

[2]Sulla richiesta esse precisano la denominazione della nuova Cassa che intende continuare ad esercitare nel Cantone.

[3]Il riconoscimento cantonale è concesso unicamente se le Casse professionali o interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari interessate alla fusione sono già in possesso del riconoscimento cantonale.

[4]Il riconoscimento cantonale ha effetto per il 1° gennaio dell'anno seguente.

Articolo 28

II. Casse amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG

[1]Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari che intendono procedere ad una fusione lo annunciano al Consiglio di Stato entro il 31 agosto.

[2]Sull'annuncio esse precisano la denominazione della nuova Cassa che intende continuare ad esercitare nel Cantone e da quale Cassa di compensazione AVS/AI/IPG essa è amministrata.

[3]L'ammissione all'esercizio ha effetto per il 1° gennaio dell'anno seguente.

Articolo 29

M. Controllo dei datori di lavoro

[1]I datori di lavoro sono sottoposti a controlli.

[2]Oggetto del controllo è la corretta applicazione delle disposizioni legali.

[3]Per le condizioni, la procedura ed i termini è applicabile la legislazione federale sull'AVS.

Articolo 30

N. Finanziamento
I. Contributi degli affiliati

[1]Le Casse di compensazione per gli assegni familiari provvedono alla copertura dei loro oneri tramite la riscossione di un contributo a carico dei loro affiliati.

[2]Il contributo è determinato in percentuale sui salari soggetti ad imposizione AVS.

[3]Sono considerati oneri ai sensi della presente legge:

a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;
b) la copertura delle spese di amministrazione;
c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione.

Articolo 31

II. Organi competenti

La percentuale del contributo è determinata:

a) per le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari: dagli organi che gli statuti definiscono competenti;
b) per la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari: dal Consiglio di Stato.

Capitolo terzo
Persone senza attività lucrativa

Articolo 32

A. Condizioni del diritto

Le condizioni del diritto agli assegni per figli e di formazione per le persone senza attività lucrativa sono disciplinate dalla legislazione federale sugli assegni familiari.

B. Procedura

Articolo 33

[1]La persona senza attività lucrativa inoltra una richiesta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

[2]La Cassa emana una formale decisione, con la quale si pronuncia:

a) sul diritto agli assegni per figli o di formazione;
b) sull'importo degli stessi;
c) sulla scadenza del diritto;
d) sui rimedi di diritto.

C. Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

Articolo 34

L'ordinamento sugli assegni di famiglia per le persone senza attività lucrativa è applicato dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

D. Compiti della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

I. In generale

Articolo 35

La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari:

a) procede alla fissazione ed alla riscossione dei contributi presso le persone senza attività lucrativa;
b) applica la procedura di diffida e di esecuzione nei confronti degli affiliati inadempienti;
c) provvede all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione;
d) riceve le richieste e procede alla necessaria istruttoria;
e) emana le decisioni e le decisioni su opposizione;
f) gestisce le procedure ricorsuali;
g) determina l'ammontare degli assegni familiari e provvede al versamento.

II. Dati statistici

Articolo 36

La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari tiene annualmente una statistica che indica separatamente:

a) il numero dei propri affiliati;
b) il numero degli aventi diritto agli assegni per figli;
c) il numero degli aventi diritto agli assegni di formazione;
d) il totale dei contributi riscossi nell'anno civile;
e) il totale degli assegni per figli versati nell'anno civile,
f) il totale degli assegni di formazione versati nell'anno civile;
g) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni per figli;
h) il numero dei figli per i quali gli aventi diritto beneficiano degli assegni di formazione;
i) il totale delle spese amministrative sostenute;
j) l'ammontare della riserva di fluttuazione.

III. Controllo dell'assoggettamento e informazione

Articolo 37

[1]Alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta il controllo dell'assoggettamento delle persone senza attività lucrativa.

[2]Una volta all'anno almeno la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari richiama l'attenzione degli interessati, in particolare, sull'affiliazione, sulle condizioni del diritto e sulla procedura.

[3]Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione nell'ordinamento sugli assegni familiari ai salariati non agricoli.

E. Affiliazione

Articolo 38

Le persone senza attività lucrativa considerate tali ai fini della legislazione federale sull'AVS si affiliano alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

F. Finanziamento

I. Contributi degli affiliati e partecipazione el Cantone

Articolo 39

[1]La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite il prelievo di un contributo a carico delle persone senza attività lucrativa.

[2]Il contributo è determinato in percentuale sui contributi AVS e nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cu alla legislazione federale sull'AVS.

[3]Sono considerati oneri ai sensi della legge:

a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;
b) la copertura delle spese di amministrazione;
c) l'alimentazione della riserva di fluttuazione.

II. Organi competenti

Articolo 40

La percentuale del contributo è determinata dal Consiglio di Stato.

III. Riserva di fluttuazione

Articolo 41

[1]La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede all'equilibrio finanziario alimentando un'adeguata riserva di fluttuazione.

[2]Il Consiglio di Stato determina l'ammontare minimo e massimo della riserva di fluttuazione.

Capitolo quarto

Aspetti organizzativi comuni al regime sui salariati e sulle persone senza attività lucrativa

Articolo 42

A. Vigilanza del Cantone

[1]Il Consiglio di Stato richiama la Cassa di compensazione per gli assegni familiari:

a) in caso di irregolarità di tipo organizzativo o strutturale della Cassa, rispettivamente di irregolarità negli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) incompatibili con una corretta applicazione della legge;

b) in caso di non corretta applicazione materiale delle disposizioni legali.

[2]Il Consiglio di Stato impartisce alla Cassa le necessarie istruzioni per porvi rimedio; allo scopo il Consiglio di Stato le assegna un adeguato termine.

Articolo 43

B. Revisione
I. Oggetto ed estensione

[1]Le Casse di compensazione per gli assegni familiari sono sottoposte a revisione periodica una volta all'anno.
La revisione avviene nel corso dell'anno d'esercizio e si estende agli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) e all'organizzazione interna della Cassa, nonché all'applicazione materiale delle disposizioni legali. La revisione è adattata al movimento degli affari della Cassa.

[2]La revisione delle Casse di compensazione per gli assegni familiari amministrate da una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG è effettuata simultaneamente alla revisione di quest'ultima e dal medesimo organo di revisione.

[3]Il Consiglio di Stato può, all'occorrenza, ordinare revisioni complementari presso un ufficio di revisione riconosciuto.

[4]Per le condizioni, la procedura, la tariffa ed i termini è applicabile la legislazione federale sull'AVS.

Articolo 44

II. Organo e rapporto

[1]L'organo di revisione non deve partecipare alla gestione della Cassa né eseguire altri compiti per conto dell'associazione fondatrice.

[2]L'organo di revisione trasmette il suo rapporto al Consiglio di Stato in due copie, entro il termine stabilito nel regolamento.

Articolo 45

C. Rendiconto annuale e dati statistici

[1]Le Casse di compensazione per gli assegni familiari trasmettono annualmente al Dipartimento della sanità e della socialità:

a) il rapporto di gestione;

b) i conti ed il bilancio dell'esercizio precedente;

c) i dati statistici indicati agli artt. 11 (ordinamento sui salariati) e 36 (ordinamento sulle persone senza attività lucrativa) della legge.

[2]Il rendiconto e i dati statistici devono essere inviati entro il 31 marzo dell'anno seguente.

TITOLO III
Prestazioni familiari cantonali

Capitolo primo
Applicabilità della legislazione sulla Laps, della legislazione federale sulla LPGA, della legislazione federale sull'AVS e della legislazione federale sulle prestazioni complementari

Articolo 46

Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni:

a) della legislazione sulla Laps;
b) della legislazione federale sulla LPGA;
c) della legislazione federale sull'AVS;
d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari.

Capitolo secondo
Assegno integrativo

Articolo 47

A. Condizioni

[1]Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.

[2]Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre.

Articolo 48

B. Limite di età del figlio

L'assegno è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni.

Articolo 49

C. Importo massimo dell'assegno

[1]L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps.

[2]Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione.

Articolo 50

D. Ricerca di un'occupazione più redditizia

Il titolare del diritto ed i membri dell'unità di riferimento di cui alla Laps devono informare la Cassa sull'esito delle ricerche di un'occupazione più redditizia.

Capitolo terzo
Assegno di prima infanzia

Articolo 51

A. Condizioni
I. Famiglia monoparentale

Il genitore ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita costantemente con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfa i requisiti della Laps.

Articolo 52

II. Famiglia biparentale

[1]I genitori hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabitano costantemente con il figlio;
c) il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfano i requisiti della Laps.

[2]Se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche da membri di cui alla Laps e nessuno di questi svolge un'attività lucrativa a tempo pieno o ne svolge una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, a questi è computabile un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile.

[3]Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

Articolo 53

B. Limite di età del figlio

L'assegno è riconosciuto fino alla fine del mese di compimento dei tre anni dell'ultimo figlio.

Articolo 54

C. Importo massimo dell'assegno

[1]L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie di intervento definite dalla Laps per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all'assegno di età inferiore ai tre anni.

[2]Dall'importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione.

Capitolo quarto
Rimborso della spesa di collocamento del figlio

Articolo 55

A. Definizione e genere di collocamento

[1]È considerata spesa di collocamento del figlio quella che il genitore o i genitori devono sostenere per affidare il figlio alla cura di terzi durante l'esercizio di una attività lucrativa.

[2]Il collocamento presso terzi è ammesso se il figlio è affidato a:

a) un nido dell'infanzia autorizzato e riconosciuto conformemente alla legge per le famiglie del 15 settembre 2003;
b) una famiglia diurna riconosciuta ai sensi della legge per le famiglie del 15 settembre 2003.

Articolo 56

B. Diritto

[1]Hanno diritto al rimborso della spesa di collocamento:

a) i genitori che beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ed economiche per ottenere un assegno di prima infanzia;
b) i genitori che non beneficiano di un assegno integrativo o di prima infanzia e che adempiono le condizioni legali ma non le condizioni economiche per ottenere un assegno di prima infanzia, per la parte di spesa che supera il loro reddito disponibile.

[2]Il diritto al rimborso della spesa di collocamento del figlio presso terzi è garantito fino all'accesso del figlio alla scuola dell'infanzia ma al massimo fino all'anno in cui il figlio compie i quattro anni se egli non ha potuto oggettivamente accedere alla scuola dell'infanzia in precedenza.

[3]Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è sussidiario a prestazioni analoghe riconosciute da altre leggi allo stesso titolo.

Articolo 57

C. Spesa di collocamento rimborsata

[1]La spesa di collocamento rimborsata è definita dalla legge per le famiglie del 15 settembre 2003.

[2]Per il calcolo è determinante la situazione economica dei genitori riferita al mese di collocamento del figlio presso terzi e per il quale è richiesto il rimborso della relativa spesa.

Articolo 58

D. Procedura

[1]Chi intende chiedere il rimborso della spesa di collocamento del figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

[2]La richiesta è corredata da documenti che comprovano:

a) i periodi in cui il figlio è stato collocato presso terzi;
b) la spesa effettivamente sostenuta per il collocamento del figlio;
c) l'esercizio di un'attività lucrativa durante il tempo di collocamento del figlio.

[3]Il regolamento di applicazione definisce i particolari.

Articolo 59

E. Termini

[1]Il rimborso della spesa di collocamento del figlio deve essere richiesto entro un termine di tre mesi dall'emissione della relativa fattura di collocamento.

[2]La restituzione del termine è accordata qualora l'assicurato, per giustificati motivi, non ha potuto richiedere il rimborso in precedenza.

Capitolo quinto
Disposizioni comuni

Articolo 60

A. Titolare del diritto

[1]Titolare del diritto all'assegno è il genitore.

[2]È considerato genitore:

a) il genitore con il quale il figlio ha un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero;
b) il futuro genitore adottivo.

Articolo 61

B. Riconoscimento dell'assegno ed estinzione del diritto

[1]L'assegno è riconosciuto:

a) per il figlio con il quale esiste un vincolo di filiazione ai sensi del Codice civile;
b) per il figlio accolto in vista di adozione.

[2]Il diritto all'assegno si estingue alla fine del mese di cessazione:

a) del vincolo di filiazione;
b) di decesso del figlio
c) del rapporto instauratori con il figlio accolto in vista di adozione.

[3]Sono riservate le condizioni particolari previste dalla legge.

Articolo 62

C. Impiego conforme

[1]Il pagamento dell'assegno può essere fatto a chi cura il figlio, a richiesta motivata.

[2]Sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione federale sull'AVS.

[3]Questa disposizione non si applica all'assegno di prima infanzia.

Articolo 63

D. Interruzione del periodo di carenza

[1]Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

[2]La residenza abituale non si considera interrotta se l'assenza dal Cantone è stata inferiore a dodici mesi consecutivi.

[3]In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di poter inoltrare una nuova richiesta.

Articolo 64

E. Esclusione dal diritto

Non hanno diritto all'assegno i rifugiati, i richiedenti l'asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge federale del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi).

Articolo 65

F. Decadenza del diritto corrente

[1]Il diritto corrente all'assegno non decade se l'assenza dal Cantone è inferiore a dodici mesi consecutivi.

[2]Durante l'assenza dal Cantone del titolare del diritto e/o di uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento il diritto corrente all'assegno viene riesaminato o sospeso. Il diritto viene riesaminato o ripristinato quando il titolare del diritto e/o uno qualsiasi dei membri della sua unità di riferimento dimostra di aver fatto rientro nel Cantone.

[3]In caso di decadenza del diritto, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza prima di inoltrare una nuova richiesta.

Articolo 66

G. Computo di una pensione alimentare

[1]Se la madre ha rinunciato ad introdurre l'azione di accertamento della paternità senza giustificati motivi, nel calcolo dell'assegno è computabile una pensione alimentare ipotetica per il figlio.

[2]L'importo della pensione alimentare ammonta al limite di reddito previsto dalla Laps per la seconda e terza persona supplementare dell'unità di riferimento.

Articolo 67

H. Solidarietà in caso di ordine di restituzione

In caso di ordine di restituzione, il titolare del diritto, il coniuge o partner registrato e il partner convivente se la convivenza è considerata stabile, sono solidalmente tenuti alla restituzione.

Articolo 68

I. Pagamento dell'assegno

L'assegno è versato al beneficiario, all'inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

Articolo 69

J. Assegno e contributo di mantenimento

Gli aventi diritto tenuti a pagare contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o una convenzione versano gli assegni familiari in aggiunta a tali contributi.

Articolo 70

K. Prescrizione

I termini di prescrizioni previsti dalla LPGA e dalla LAVS non sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali.

Articolo 71

L. Revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari

[1]La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è sottoposta a revisione periodica una volta all'anno. La revisione deve avvenire nel corso dell'anno d'esercizio.

[2]La revisione si estende agli aspetti contabili (contabilità e tenuta dei conti) e all'organizzazione interna della Cassa, nonché all'applicazione materiale delle disposizioni legali. La revisione è adattata al movimento degli affari della Cassa.

[3]La revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può essere effettuata simultaneamente alla revisione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

Capitolo sesto
Aspetti organizzativi

Articolo 72

Organo d'esecuzione

[1]L'ordinamento delle prestazioni familiari cantonali è applicato dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

[2]Alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari spetta, in particolare:

a) la determinazione del diritto e il pagamento dell'assegno integrativo;
b) la determinazione del diritto e il pagamento dell'assegno di prima infanzia;
c) la determinazione del diritto ed il rimborso della spesa di collocamento del figlio;
d) il controllo dell'assoggettamento delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, delle persone senza attività lucrativa, dei datori di lavoro e dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo.

Capitolo settimo
Finanziamento

Articolo 73

A. Assegno integrativo

[1]L'assegno integrativo è finanziato:

a) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all'AVS versato da chi esercita un'attività lucrativa indipendente;
b) da un contributo dello 0.15% sul reddito soggetto all'AVS versato dal salariato il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo;
c) da un contributo dello 0.15% sui salari determinanti ai fini dell'AVS versato dai datori di lavoro;
d) da un contributo dello 0.15% sui contributi AVS pagati dalle persone senza attività lucrativa;
e) in via sussidiaria, dal Cantone.

[2]I contributi sono fissati e riscossi dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari. È applicabile la legislazione federale sull'AVS.

[3]Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione.

Articolo 74

B. Assegno di prima infanzia

[1]L'assegno di prima infanzia è finanziato dal Cantone.

[2]Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione.

Articolo 75

C. Spesa di collocamento del figlio

[1]Il rimborso della spesa di collocamento del figlio è finanziato dal Cantone.

[2]Le Casse di compensazione per gli assegni familiari partecipano alle spese amministrative proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l'assegno per figli e l'assegno di formazione.

Articolo 76

D. Fondo di compensazione

[1]Per il finanziamento e le spese amministrative delle prestazioni familiari cantonali è istituito un fondo di compensazione.

[2]Le Casse di compensazione per gli assegni familiari e il Cantone versano al fondo di compensazione l'importo di cui agli artt. 73 (assegno integrativo), 74 (assegno di prima infanzia) e 75 (spesa di collocamento del figlio) della legge.

[3]Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

TITOLO IV

Disposizione abrogativa e finale

Articolo 77

A. Disposizione abrogativa

La legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 è abrogata.

Articolo 78

B. Entrata in vigore

[1]Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

[2]La legge è portata a conoscenza dell'autorità federale.

[3]Essa entra in vigore il 1° gennaio 2009.